

Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport

Art. 1

La pratica sportiva appartiene a entrambi i generi e deve favorire lo sviluppo psicofisico e il benessere delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle adulte e degli adulti, senza interruzioni o allontanamenti dovuti a discriminazione di genere.

Art. 2

Il Comune promuove nell'ambito delle sue competenze, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati:

- 1) l'abbattimento di ogni stereotipo e pregiudizio, incoraggiando in particolare le bambine e i bambini a interessarsi e praticare qualsivoglia disciplina sportiva.
- 2) il diritto delle bambine e dei bambini a poter scegliere la disciplina sportiva da amare e praticare, in tutte le possibili declinazioni, in veste amatoriale o agonistica, dall'infanzia alla piena maturità, siano essi in condizioni di piena abilità o di disabilità.

Art. 3

Il Comune garantisce la presenza sul proprio territorio di strutture e spazi idonei dove si possa esercitare attività sportiva e ha cura di favorire il loro utilizzo da parte di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, adulte e adulti.

Art. 4

Ogni anno il Comune, promuove, nel rispetto delle norme in materia di tutela dei dati personali, la raccolta di dati sulla popolazione stabilmente o temporaneamente residente, suddivisa per fasce d'età, che pratica attività sportive sul proprio territorio, in strutture pubbliche o private, nell'ambito di associazioni o in forma individuale. In caso i dati raccolti facciano emergere divari di genere, il Comune interviene, coinvolgendo in particolare le famiglie, le scuole e le associazioni sportive, mediante l'adozione di buone prassi, campagne promozionali, investimenti e qualunque altra azione sia possibile e efficace per colmare il divario rilevato.

Art. 5

Il Comune affianca e sostiene le Federazioni sportive nazionali, le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche nel prevenire le molestie, la violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Codice delle pari opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come stabilito dall'art. 16, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39.

In particolare, il Comune:

- 1) garantisce la dignità, l'autodeterminazione, la serenità e la felicità delle atlete che praticano attività motoria e sportiva a qualsiasi titolo e a qualunque età promuovendo e sostenendo campagne di informazione, contro ogni azione discriminatoria, eseguita a mezzo di parole, gesti, stampa, social, web, immagini e atti persecutori di ogni genere, tesi a screditare, sbeffeggiare, sminuire, svilire, annichilire, demotivare, mortificare lo sport femminile.

2) istituisce un tavolo di lavoro permanente, tramite protocollo d'intesa con la rete dei centri antiviolenza, con i responsabili contro abusi, violenze e discriminazioni delle Associazioni e Società sportive operanti sul territorio, istituiti allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi. Quando siano segnalati casi di violenze e/o molestie, oltre quanto previsto dall'ordinamento sportivo, il Comune attiva i servizi sociali comunali per attenzionare il fenomeno;

3) favorisce e sostiene, sulla base delle proprie capacità di bilancio, le attività da chiunque organizzate di sensibilizzazione, formazione e prevenzione delle molestie e di comportamenti inopportuni nello sport, coordinandole ove possibile con le proprie iniziative politiche in materia sportiva;

Art. 6

In considerazione dei divari di genere presenti nello sport, il Comune si impegna ad adottare e a divulgare buone prassi per la promozione e la crescita dello sport femminile e favorisce la valorizzazione delle donne atlete, dirigenti e tecniche.

Inoltre, il Comune:

1) sostiene le atlete del territorio che praticano sport individuali e di squadra a livello agonistico e/o sport di squadra, in particolare supportando la diffusione della loro immagine, ai fini di determinare un modello positivo per le bambine e le ragazze, con azioni di presenza nelle scuole, partecipazione a eventi pubblici e promozione delle attività sportive sul territorio;

2) promuove annualmente un evento, un premio o un appuntamento dedicato allo sport femminile;

3) monitora la presenza sul proprio territorio di specifici fenomeni di ostacolo al sano svolgimento della pratica sportiva da parte di bambine e ragazze e valuta i risultati conseguiti dall'applicazione della presente Carta.

Art. 7

Il Comune in tutti gli atti, le deliberazioni, i documenti, i bandi e i concorsi che riguardano lo sport, utilizza un linguaggio di genere inclusivo e non discriminatorio.

Art. 8

Il Comune richiede che all'interno degli impianti sportivi di sua proprietà o competenza, chiunque ne sia il gestore o utilizzatore, sia garantito il diritto al rispetto delle relazioni interpersonali tra i generi da parte di tutte le figure preposte all'educazione, all'allenamento e alla pratica sportiva, anche nel rispetto del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023» della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Il Comune promuove l'applicazione della presente Carta etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport in tutto il territorio comunale, nell'ambito di Unioni di Comuni e di intesa con altri enti locali. Il Comune opera nell'applicazione della Carta in sinergia con le Associazioni e le Società sportive del territorio.